

Chiesa una schiera di operai adatti ai bisogni vivissimi della vita pastorale. Ammesso che qualche cosa non avesse ancora trovato accoglienza in nessuno degli ordini religiosi, egli lo impose, qualora servisse al suo scopo. Se qualche altra cosa in tutti gli ordini già esistenti aveva tenuto il posto di legge, lo lasciò da parte, qualora fosse poco conciliabile con il suo intento. Sotto questo riguardo non si fermò neppure di fronte alle costituzioni del dritto ecclesiastico regolare; il papa, così pensava egli, possiede apposta la facoltà di dispensare, onde in simili casi possa portarvi un rimedio. Sin nelle sue espressioni si rispecchia questo prudente riguardo al dritto ecclesiastico di allora. La compagnia di Gesù non ha un capitolo generale, nè conventi, nè abbati o priori, come gli ordini già esistenti, ma al posto di quelli ha una congregazione generale, collegi e case, rettori e superiori; egualmente la lingua, come la legislazione del diritto canonico sin'ora in vigore non poteva venire usato alla cieca nelle condizioni del nuovo ordine. Furono i papi, che con sguardo lungimirante fecero buona accoglienza ai disegni del Loiola, e li resero possibili. Vincenzo di Paola, Alfonso Liguori e i fondatori di molte congregazioni missionarie degli ultimi tempi camminarono su le stesse tracce. Fu di gran vantaggio alla Chiesa, che le idee del Loiola riuscissero ad affermarsi. Si poteva quasi comprendere da sè che esse, solo dopo una lunga lotta, potessero riuscire a farsi largo. L'opposizione sorse particolarmente dalla cerchia degli antichi ordini, e non è certo un caso, se nel secolo XVI, tutti i papi che provenivano dagli ordini religiosi, credettero di dover migliorare in alcuni punti essenziali l'opera del Loiola; così il teatino Paolo IV, il domenicano Pio V, e come si vedrà, anche il francescano Sisto V.

Dal 1582 in poi furono anzitutto alcuni domenicani, che, quasi d'intesa, rinnovarono contro i Gesuiti le antiche accuse del loro confratello Melchior Cano.¹ Per i loro effetti canonici sono di importanza generale particolarmente gli attacchi ai voti della compagnia di Gesù.

Fin dal medioevo si distinguevano dai comuni voti semplici, quelli che per la loro intima natura sono solenni e che si contraddistinguono per particolari effetti giuridici. Il voto della castità, per esempio, se era semplice, rendeva un matrimonio solo illecito, se era solenne, anche invalido. Con un voto solenne di povertà si era incapaci a possedere alcuna cosa, mentre dopo pronunciato il voto semplice di povertà il possedere restava solo illecito. Ora Tomaso di Aquino aveva insegnato che appartiene all'essenza dello stato religioso che i tre voti di povertà, di castità e di ubbidienza vengano emessi solennemente; Ignazio invece introdusse la solennità dei voti nel suo ordine solo per i professi, per

¹ ASTRÁIN III, 1, 250-346.